

INCOTERMS 2020, COPERTURE ASSICURATIVE E AVARIA GENERALE

Giovanni Carlo Pietrangeli

Già Procuratore Speciale, Responsabile Sinistri Trasporti Generali Italia Roma

Consulente Trasporti Generali Italia SpA

Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia

Quando la merce viene trasportata coesistono:

1. Contratto di Trasporto

2. Contratto di Compravendita (proprietà della merce)

- art.1376 cc (contratto ad effetti reali)
- art.1378 cc (individuazione = consegna al vettore)
- art.1510 cc (obbligo di consegna = consegna al vettore)

3. INCOTERMS

4. Contratto di Assicurazione (cc, libro IV, titolo III, capo XX)

Soggetti giuridici coinvolti nel trasporto

MITTENTE

- Polizza a contraenza industriale e commerciale

DESTINATARIO

- Polizza a contraenza industriale e commerciale
- Polizza contingency

SPEDIZIONIERE

- Polizza per conto

SPEDIZIONIERE- VETTORE

- Polizza per conto
- Polizza RCV (naz-internaz)

VETTORE

- Polizza per conto
- Polizza RCV (naz-internaz)

Tutti i soggetti giuridici coinvolti nel trasporto possono stipulare una polizza ad hoc in base all'attività svolta, come sopra indicato.

Tipi di polizze trasporti nazionali e internazionali



1. **RCV (nazionale)/RCV o CMR (internazionale)**
2. **Merci trasportate a mezzo autocarro (per conto)**
3. **Merci trasportate via mare o via aerea (per conto)**
4. **Polizza a contraenza industriale o commerciale**
5. **Marittima sopra merci**

Le polizze trasporti merci terrestri

- La **polizza RCV** garantisce la responsabilità del vettore per danni materiali e diretti alle merci trasportate sul territorio nazionale (nei limiti previsti dal DL 286/05)
- La **polizza RCV (CMR)** garantisce la responsabilità del vettore nei trasporti internazionali per danni materiali e diretti alle merci trasportate (nei limiti previsti dalla ***Convention des Marchandises par Route***)
- La polizza **Per conto** garantisce *ad valorem* i danni materiali e diretti alle merci trasportate (nei limiti del massimale)

Differenze tra RCV/CMR e Per Conto

- **Coperture:**

- RCV: I rischio assoluto
- Per conto: a valore intero (Art. 1907 cc)

- **Assicurato**

- RCV: vettore stradale iscritto all'Albo
- Per conto: proprietario della merce

Differenze tra RCV e Per Conto



- Altra differenza sostanziale sta nel fatto che la polizza Per conto risarcisce la merce perduta o avariata ***ad valorem*** e **non secondo i limiti di responsabilità vettoriale** e **l'avente diritto non è il vettore ma il proprietario della merce** che ha azione diretta nei confronti degli assicuratori, risultando lui e non altri il reale assicurato.

Legittimato all'indennizzo polizze Trasporti RCV

- È importante evidenziare che nelle coperture di responsabilità (RCV), all'assicuratore viene di norma richiesto di liquidare l'eventuale sinistro direttamente in favore del contraente, che diventa di fatto l'assicurato della polizza di Responsabilità civile vettoriale: infatti tale tipo di copertura assicurativa non consente a Terzi di avere azione diretta nei confronti degli Assicuratori, che possono liquidare il Terzo unicamente con il consenso del proprio assicurato (vettore) o su sua esplicita richiesta (cfr. art. 1917 cod.civ.)

Polizze per conto Legittimato

- Contrariamente, in tutte le Polizze “Danni” l’avente diritto al risarcimento è di norma colui che a prescindere chi sia il contraente di polizza, dimostri di essere proprietario delle merci perdute o avariate, ovvero, al momento del sinistro, di essere titolare di un diritto reale o di un diritto di garanzia su di esse (vedi sentenza n.11585 della Suprema Corte Sez. III 31.10.2005).

LEGITTIMATO – Per conto

- Art. 1510 cc

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere.

Infatti con la consegna della merce alla persona incaricata del trasporto (Terzo) si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa ai sensi dell'art. 1510 c.c.

Legittimato – Per conto

- Quando, invece, il venditore provvede da se a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1510, cit., con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.

Polizze su merci marittime e aeree

- 1) Polizza dell'Azienda commerciale e/o industriale
- 2) Polizza di assicurazione delle merci trasportate via mare o via aerea (per conto)
- 3) Polizza marittima sopra merci

Polizza dell'azienda commerciale e/o industriale



È una copertura a pieno rischio (All Risks), spesso integrata dalla ICC All Risks 1.1.82/1.1.2009 che ha come oggetto la copertura *ad valorem* per tutti i danni materiali e diretti che possono colpire le merci trasportate con qualunque mezzo a causa di "Tutti i rischi" fatta eccezione per quelli specificamente indicati in una apposita clausola (esclusioni). Si può pattuire con gli assicuratori la copertura dell'utile sperato ed i costi del trasporto, aumentando il massimale di polizza.

**Tale polizza può essere stipulata dal
MITTENTE-VENDITORE o dal DESTINATARIO-ACQUIRENTE**

Clausola Contingency



Se inserita in un contratto di assicurazione trasporti, l'acquirente/venditore viene assicurato, a particolari condizioni, contro danni alla merce trasportata anche se acquistata/venduta senza il rischio del trasporto e/o obbligo di stipulare assicurazione a proprio carico.

LE I.C.C. – INSTITUTE CARGO CLAUSES

Edizioni 1982 e 2009

Le I.C.C. – Institute Cargo Clauses

1.1.82 Sono le clausole inglesi che spesso vengono inserite a richiesta dell'Assicurato nelle polizze in abbonamento Trasporti Merci Danni.

La I.C.C.(A) è la garanzia più ampia denominata ALL RISKS garantisce cioè ogni rischio del trasporto **ad eccezione** di:

- Imballaggio (è imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere le merci e quindi un suo difetto è causa di danno)
- Dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- Danni conseguenti a ritardo;
- Insufficienza di imballaggio e cattiva preparazione delle merci al trasporto;
- Vizio inerente o natura della merce assicurata;
- Inidoneità del mezzo di trasporto;
- Perdite fisiologiche in peso e volume, cali naturali;
- Guerra, atti di belligeranza, terrorismo, scioperi, sommosse etc. (che possono essere garantite con apposita clausola «war risk»)
- Perdite, danni o spese derivanti dall'impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione similare o materia o forza radioattiva
- Insolvenza morosità mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave

Le ICC (B) e (C) offrono garanzie più limitate e sono le cosiddette clausole a “Rischi Nominati”, indicano cioè i rischi garantiti.

Le I.C.C. – Institute Cargo Clauses

1.1.09 Sono le clausole inglesi che spesso vengono inserite a richiesta dell'Assicurato nelle polizze in abbonamento Trasporti Merci Danni.

La I.C.C.(A) è la garanzia più ampia denominata ALL RISKS garantisce cioè ogni rischio del trasporto **ad eccezione** di:

- Imballaggio (è imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere le merci e quindi un suo difetto è causa di danno) **solo se effettuato direttamente a cura dell'assicurato o di suoi preposti;**
- Dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- Danni conseguenti a ritardo;
- Insufficienza di imballaggio e cattiva preparazione delle merci al trasporto **solo se effettuato direttamente a cura dell'assicurato o di suoi preposti;**
- Vizio inerente o natura della merce assicurata;
- Inidoneità del mezzo di trasporto **solo se l'assicurato ne sia a conoscenza;**
- Perdite fisiologiche in peso e volume, cali naturali;
- Guerra, atti di belligeranza, terrorismo, scioperi, sommosse etc. (che possono essere garantite con apposita clausola «war risk»)
- Perdite, danni o spese direttamente o indirettamente causati da o derivanti dall'uso di qualsiasi arma **o dispositivo** che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra simile reazione o forza o materia radioattiva;
- Insolvenza morosità mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave **solo se l'assicurato ne è a conoscenza**

Le ICC (B) e (C) offrono garanzie più limitate e sono le cosiddette clausole a “Rischi Nominati”, indicano cioè i rischi garantiti.

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?

Il richiamo non fa esplicito riferimento all'ultima edizione del 2009, tuttavia nell'introduzione agli Incoterms 2010 si evidenzia che i redattori hanno voluto tener conto delle revisioni apportate alle ICC rispetto alla precedente edizione del 1982.

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Modificata e resa più favorevole all'assicurato
Le **ICC 82** escludono la copertura in caso di
insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio
anche laddove eseguito fuori dal controllo
dell'assicurato

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



L'esclusione ora invece opera solo se l'imballaggio o la preparazione per il trasporto sono eseguiti direttamente da - o a cura di - assicurato o suoi dipendenti

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Mancata idoneità alla navigazione (5.1)

Ora: le perdite ecc. derivanti dalla non idoneità alla navigazione della nave vengono escluse se l'assicurato ne era consapevole al momento della caricazione (privity)

L'esclusione avviene anche se i container o il mezzo di trasporto non sono idonei quando la caricazione viene effettuata prima della decorrenza della copertura o dall'assicurato o da dipendenti e questi erano a conoscenza della inidoneità al momento della caricazione (come la esclusione del packing 4.3)

Anche in questo caso il beneficiario non colpevole è protetto

Effetto: l'esclusione ha un ambito più ristretto che in precedenza perché prima era solo la privity a provocare l'esclusione.

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Escl: Insolvenza/inadempienza finanziaria del proprietario

In precedenza esclusione a priori per insolvenza/inadempienza finanziaria dei proprietari, responsabili, noleggiatori, operatori

Ora: l'esclusione è ora applicabile solo se l'assicurato sapeva o doveva sapere al momento della caricazione l'insolvenza/inadempienza finanziaria poteva impedire il completamento ordinario del viaggio

Nota: il beneficiario non colpevole è peraltro protetto in ogni evenienza, per cui questa conclusione non si applica al terzo cessionario del contratto terzo compratore di buona fede delle merci

Effetto: migliori condizioni per l'assicurato ma non si possono ignorare i problemi finanziari dei vettori (tuttavia, non sono richieste analisi approfondite)

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?

Esclusione nucleare

Questa esclusione è stata ampliata (a favore degli assicuratori).

Ora l'esclusione si estende alle perdite ecc. «causate direttamente o indirettamente o dovute ad armi o dispositivi»

Effetto: ambito più esteso (diretto/indiretto). Esclude anche le "bombe sporche" (dispositivi)

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Terrorismo (copertura da attacchi aerei)

Le esclusioni degli art. 7.3 e 7.4 viene estesa per coprire una gamma di minacce e cause più ampia. In precedenza, perdite/danni causati da terroristi o persone che agiscono per motivi politici

Ora: sono esclusi

Gli atti per conto di o relativi a tentativi da parte di organizzazioni di rovesciare o influenzare un governo (legale o meno) con la forza o la violenza

Gli atti di persone con ideologiche politiche o motivazioni religiose

Nota: la copertura può essere nuovamente acquistata (copertura da attacchi aerei) ma solo per i danni fisici e non per le perdite causate dai ritardi

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Durata

In precedenza, la copertura partiva dal momento in cui le merci lasciavano il magazzino e durava fino alla consegna

Ora: dal momento in cui le merci vengono movimentate all'interno del magazzino o nel luogo di deposito al fine di essere subito caricate sul veicolo altro mezzo. La copertura viene estesa fino al termine della scaricazione. Si amplifica l'area di rischio per gli assicuratori dunque.

Nuovo: la copertura termina se le merci non vengono scaricate ma il mezzo di trasporto viene usato per la conservazione (e non per il trasporto).

Differenze tra ICC 1982 e ICC 2009: Cosa è cambiato e perché?



Cambio di viaggio

Se l'assicurato cambia la destinazione dopo la decorrenza della copertura, la stessa è valida previa notifica tempestiva all'assicuratore e pattuizione premio.

Se la perdita avviene prima della pattuizione, la copertura è valida solo nei termini per i quali sarebbe stata valida alla tariffa di mercato commerciale a termini di mercato ragionevoli.

Nuovo: se la nave inizia il tratto pianificato poi effettua una deviazione sconosciuta all'assicurato o suoi dipendenti, la copertura è valida (problema delle "navi fantasma").

AVARIA GENERALE

e

AVARIA PARTICOLARE

Avaria generale o comune

Dichiarazione di AG viene effettuata dal comandante della nave per la salvaguardia dell'equipaggio/passeggeri della nave e delle merci trasportate.

Se esiste una garanzia assicurativa (anche minima) la Compagnia provvede a gestire tale Avaria Generale rilasciando apposita "lettera di garanzia" per il rilascio delle merci e ad indennizzare, successivamente i cd danni da avaria generale.

In assenza di tale copertura assicurativa, deve essere il ricevitore a provvedere al deposito corrispondendo in proprio l'importo che gli verrà richiesto per il rilascio della sua merce sana



Avaria particolare

- È il sinistro che si verifica nel corso del trasporto marittimo, sia per cause legate alla navigazione della nave, sia in sede di carico/scarico delle merci. L'indennizzo è soggetto alla portata della garanzia prestata.

